



**COMUNICATO UFFICIALE N. 60**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 35/AA al n. 42/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 35/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 713 pfi 22-23 adottato nei confronti della società SSDARL F.C. CLIVENSE S.M., avente ad oggetto la seguente condotta:

SSDARL F.C. CLIVENSE S.M., a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore non identificato, in data 6.11.2022 al termine della gara AC Garda – F.C. Clivense S.M. valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Veneto, nell'area riservata all'ingresso degli spogliatoi dell'impianto sportivo di Garda Risare (VR), colpito con un calcio alla schiena il sig. Mirco Pomari, dirigente tesserato per la società AC Garda, procurandogli un trauma contusivo alla regione lombare destra, nonché, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il soggetto avvisato nel procedimento in oggetto.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio PELLISSIER, per conto della società SSDARL F.C. CLIVENSE S.M.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società SSDARL F.C. CLIVENSE S.M.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 36/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro FUSANO, Anthony Hernest ALIANO, Stefano FERRERI e della società MONTEROSI TUSCIA FC S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO FUSANO, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., dal 07/10/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all'art. 31, comma 1 del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: alla Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; alla Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; alla Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirenti: Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nelle forme prescritte dall'art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall'acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall'art. 20-bis delle N.O.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell'8° comma dell'art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto la

documentazione prodotta risulta insufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lett. A1), punti a.i) e a.ii) vigenti poiché la società sportiva per quanto concerne la Centro Energia S.r.l., si è limitata a inoltrare alla Commissione copia d'una corrispondenza privata intercorsa con l'Agenzia 24 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, datata 21 ottobre 2022, in luogo della «dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri [...] in forma di lettera di referenze bancarie» richiesta dalla norma, senza neppure integrarla, come da sollecitazione dalla Commissione, nel termine concessole ex art. 20-bis, 8° comma delle N.O.I.F., mentre, per quanto concerne la Progest S.r.l. e la Master Service S.r.l., la società sportiva ha trasmesso, il 19 dicembre 2022, previo sollecito ex art. 20-bis, 8° comma delle N.O.I.F., due dichiarazioni rese dalla Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo, nelle quali, pur risultando «che l'Acquirente, in relazione all'attività professionale o di impresa [...] svolta, gode di ottimo merito creditizio», difetta ogni riferimento alla classe di rating 3 richiesta al 6° comma, lett. A1), punto a.ii), dell'art. 20-bis, e non vengono fornite spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni ostative all'attribuzione alle predette società di un rating creditizio, né compaiono indicazioni da cui possa apprezzarsene l'equipollenza rispetto alla richiesta classe B+, e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. FOCOSI Andrea, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Centro Energia S.r.l., ed il sig. FERRERI Stefano, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Master Service S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all'art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., con riferimento alla Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirente Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nelle forme prescritte dall'art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall'acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall'art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15

giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell'8° comma dell'art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto per la Progest S.r.l. sono state trasmesse dalla società sportiva, il 19 dicembre 2022, previo sollecito ex art. 20-bis, 8° comma delle N.O.I.F., due dichiarazioni rese dalla Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo, nelle quali, pur risultando «che l'Acquirente, in relazione all'attività professionale o di impresa [...] svolta, gode di ottimo merito creditizio», difetta ogni riferimento alla classe di rating 3 richiesta al 6° comma, lett. A1), punto a.ii), dell'art. 20-bis, e non vengono fornite spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni ostative all'attribuzione alle predette società di un rating creditizio, né compaiono indicazioni da cui possa apprezzarsene l'equipollenza rispetto alla richiesta classe B+

ANTHONY HERNEST ALIANO, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., dal 07/10/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all'art. 31, comma 1 del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; alla Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; alla Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirenti, Progest S.r.l., socia al 44% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 44% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; Centro Energia S.r.l., socia al 35% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 35% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l.; Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nelle forme prescritte dall'art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni dall'acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall'art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell'8° comma dell'art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione,

ed ancora in quanto la documentazione prodotta risulta insufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lett. A1), punti a.i) e a.ii) vigenti poiché la società sportiva per quanto concerne la Centro Energia S.r.l., si è limitata a inoltrare alla Commissione copia d'una corrispondenza privata intercorsa con l'Agenzia 24 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, datata 21 ottobre 2022, in luogo della «dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri [...] in forma di lettera di referenze bancarie» richiesta dalla norma, senza neppure integrarla, come da sollecitazione dalla Commissione, nel termine concessole ex art. 20-bis, 8° comma delle N.O.I.F., mentre, per quanto concerne la Progest S.r.l. e la Master Service S.r.l., la società sportiva ha trasmesso, il 19 dicembre 2022, previo sollecito ex art. 20-bis, 8° comma delle N.O.I.F., due dichiarazioni rese dalla Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo, nelle quali, pur risultando «che l'Acquirente, in relazione all'attività professionale o di impresa [...] svolta, gode di ottimo merito creditizio», difetta ogni riferimento alla classe di rating 3 richiesta al 6° comma, lett. A1), punto a.ii), dell'art. 20-bis, e non vengono fornite spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni ostative all'attribuzione alle predette società di un rating creditizio, né compaiono indicazioni da cui possa apprezzarsene l'equipollenza rispetto alla richiesta classe B+, e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. FUSANO Mauro, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Progest S.r.l., il sig. FOCOSI Andrea, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Centro Energia S.r.l., ed il sig. FERRERI Stefano, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Master Service S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme ;

STEFANO FERRERI, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20-bis, commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., 32, commi 5-ter e 5-quater del C.G.S., anche in relazione all'art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., con riferimento alla Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria delle società acquirente Master Service S.r.l., socia al 10% della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., acquirente con scrittura privata sottoscritta in data 7 ottobre 2022 del 10% del capitale della Monterosi Tuscia FC - S.r.l., nelle forme prescritte dall'art 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., in quanto tardiva, avendo la società comunicato l'intervenuta acquisizione con produzione documentale che risulta pervenuta solo in data 19 dicembre 2022, decorso il termine di 15 giorni

dall'acquisizione (perfezionatasi il 7 ottobre 2022), stabilito dall'art. 20-bis delle NO.I.F., e pertanto sanzionabile ex art. 32, comma 5-ter del C.G.S., nonché del successivo comma 5-quater, in quanto trasmessa una volta scaduto anche il termine di 15 giorni assegnatole dalla Commissione in applicazione dell'8° comma dell'art. 20-bis, ritardo che, ai sensi del successivo 9° comma, impedisce alla stessa di prenderne cognizione, ed ancora in quanto per la Master Service S.r.l. sono state trasmesse dalla società sportiva, il 19 dicembre 2022, previo sollecito ex art. 20-bis, 8° comma delle N.O.I.F., due dichiarazioni rese dalla Filiale Imprese di Roma della Banca Intesa Sanpaolo, nelle quali, pur risultando «che l'Acquirente, in relazione all'attività professionale o di impresa [...] svolta, gode di ottimo merito creditizio», difetta ogni riferimento alla classe di rating 3 richiesta al 6° comma, lett. A1), punto a.ii), dell'art. 20-bis, e non vengono fornite spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni ostative all'attribuzione alle predette società di un rating creditizio, né compaiono indicazioni da cui possa apprezzarsene l'equipollenza rispetto alla richiesta classe B+ ;

MONTEROSI TUSCIA FC S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro FUSANO, Anthony Hernest ALIANO, Stefano FERRERI, e dal Sig. Salvatore Amato, in qualità di Vice Presidente, per conto della società MONTEROSI TUSCIA FC S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Mauro FUSANO, di € 1.500 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Anthony Hernest ALIANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano FERRERI, e di € 2.500 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società MONTEROSI TUSCIA FC S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 37/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 813 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio ZOFFOLI e Mario SIRINGO, e della società ASDPOL PETRIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO ZOFFOLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Petriana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2022 - 2023 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2022 - 2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria "Esordienti Primo Anno", quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Anguillara Calcio - A.S.D. Polisportiva Petriana del 5.11.2023 ed A.P.D. Circolo Canottieri Roma - A.S.D. Polisportiva Petriana del 18.11.2022, al sig. Mario Siringo nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MARIO SIRINGO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Petriana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., anche dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2022 - 2023 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2022 - 2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Petriana militante nella categoria "Esordienti Primo Anno", quantomeno in occasione delle gare A.S.D. Anguillara Calcio - A.S.D. Polisportiva Petriana del 05.11.2023 ed A.P.D. Circolo Canottieri Roma - A.S.D. Polisportiva Petriana del 18.11.2022, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico ;

ASDPOL PETRIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Maurizio Zoffoli e Mario Siringo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Maurizio ZOFFOLI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASDPOL PETRIANA, e dal Sig. Mario SIRINGO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Maurizio ZOFFOLI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mario SIRINGO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASDPOL PETRIANA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea BUDRONI, e della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BUDRONI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all'obbligo di depositare, entro il termine dell'8 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra e per non aver indicato un soggetto che, pur in assenza di corretta qualifica, si impegnasse a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore, comunicazione che avrebbe permesso l'adempimento dell'obbligo in modalità alternativa;
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati nazionali di Serie A e Serie B per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all'obbligo di depositare, entro il termine dell'8 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra e per non aver indicato un soggetto che, pur in assenza di corretta qualifica, si impegnasse a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore, comunicazione che avrebbe permesso l'adempimento dell'obbligo in modalità alternativa;

ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BUDRONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Andrea BUDRONI, e di € 3.000 (tremila/00) di ammenda per la società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 710 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo PERONI e Michele CHEROBIN, e della società MONTORIO FC SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO PERONI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società MONTORIO FC S.S.D. A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dagli artt. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 21, comma 9, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o, comunque, non impedito all'allenatore Michele CHEROBIN, soggetto colpito da squalifica sino al 13 febbraio 2023 (C.U. nr. 72 Comitato Regionale Veneto del 27 gennaio 2023), di impartire continue disposizioni tecnico-tattiche ai giocatori della propria squadra, mentre stazionava a ridosso della recinzione che divide l'area tribuna dal "campo per destinazione", in occasione della gara Montorio F.C. – Pol. Belfiorese, disputata in data 12 febbraio 2023 a Montorio e valevole per il campionato di "Eccellenza" Veneto girone "A";

MICHELE CHEROBIN, all'epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B - codice 102.105, e tesserato per la corrente stagione sportiva 2022-2023 in qualità di allenatore 1 squadra per la Società MONTORIO FC S.S.D. A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1 e 21, comma 9, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver indebitamente impartito continue disposizioni tecnico-tattiche ai giocatori della propria squadra, pur colpito da squalifica sino al 13 febbraio 2023 (C.U. nr. 72 Comitato Regionale Veneto del 27 gennaio 2023), mentre stazionava a ridosso della recinzione che divide l'area tribuna dal "campo per destinazione" in occasione della gara Montorio F.C. – Pol. Belfiorese, disputata in data 12 febbraio 2023 a Montorio, valevole per il campionato di "Eccellenza" Veneto girone "A";

MONTORIO FC SSDARL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal sig. Lorenzo Peroni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società e dal sig. Michele Cherobin allenatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Montorio FC S.S.D. A.R.L.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo PERONI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società MONTORIO FC SSDARL, e dal Sig. Michele CHEROBIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Lorenzo PERONI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Michele CHEROBIN, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società MONTORIO FC SSDARL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianpiero PASSALACQUA e Alessandro SOTTIL, e della società ASD VALDRUENTO ora ASD DRUENTINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO PASSALACQUA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Valdruento ora ASD Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39, lett.d), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione di quattro allenamenti nei mesi di marzo ed aprile 2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone B del campionato di Promozione della Regione Piemonte Valle d'Aosta, al sig. Alessandro Sotttil sebbene lo stesso sia sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ALESSANDRO SOTTIL, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Valdruento ora ASD Druentina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39, lett. d), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in occasione di quattro allenamenti nei mesi di marzo ed aprile 2023, della squadra della società ASD Valdruento ora ASD Druentina militante nel girone B del campionato di Promozione della regione Piemonte e Valle d'Aosta, nonostante sia sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD VALDRUENTO ora ASD DRUENTINA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il sig. Gianpiero Passalacqua ed il sig. Alessandro Sotttil;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpiero PASSALACQUA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della ASD Valdruento ora ASD Druentina, e dal Sig. Alessandro SOTTIL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Gianpiero PASSALACQUA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro SOTTIL, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD Valdruento ora ASD Druentina;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 637 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico BONIFAZI e Pietro FABIANI, e della società ANR REAL CAMPAGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO BONIFAZI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ANR Real Campagnano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato durante la stagione sportiva 2022 – 2023 il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ANR Real Campagnano militante nel girone F del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale di Roma al sig. Pietro Fabiani, nonostante quest'ultimo sia sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

PIETRO FABIANI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ANR Real Campagnano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ANR Real Campagnano militante nel girone F del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale di Roma, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ANR REAL CAMPAGNANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Enrico Bonifazi e Pietro Fabiani;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico BONIFAZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della ANR REAL CAMPAGNANO, e dal Sig. Pietro FABIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico BONIFAZI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro FABIANI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ANR REAL CAMPAGNANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 740 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giovanni ROVITO, e della società ASD POLISPORTIVA SANT ALESSIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI ROVITO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Polisportiva Sant'Alessio, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori sigg. ri Panarello Salvatore, Scivolone Gianluca, Bertuccelli Mario, Santoro Federico, Tamà Marco, Scivolone Marco, Sanglimbeni Filippo, Spuria Simone e Zagami Michele;

ASD POLISPORTIVA SANT ALESSIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Rovito Giovanni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni ROVITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA SANT ALESSIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni ROVITO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA SANT ALESSIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2023**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina